

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE PRIMA CIVILE

SENTENZA N° <u>4660/07</u>
Fasc. N° <u>30610/05</u>
Cron. N° <u>38961A</u>
Rep. N° <u>8614 IA</u>

composto da:

dott. P.C. Premoselli Presidente

dott. M. Alvau Giudice rel.

dott. P. Ferreo Giudice

IL CASO.it

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 30610/2005 RG

- 9 LUG, 2007

avente ad oggetto: opposizione contro decreto ingiuntivo

promossa da:

SRL [REDACTED], in persona del legale rapp.te p.t.elettivamente domiciliata in Torino, via Susa n. 31, presso lo studio degli Avv. Roberto Alberto, Fabrizio De Francesco, Marco Santarossa che la rappresentano e difendono per procura in atti.

parte attrice

contro

[REDACTED], elettivamente domiciliato in Torino, via [REDACTED], presso lo studio degli Avv. [REDACTED] che lo rappresentano e difendono per procura in atti.

parte convenuta

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Lu. [signature]



PER PARTE ATTRICE:

«Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza,

▶ previa declaratoria di inammissibilità della memoria notificata dalla [redacted] s.r.l. in data 20.1.2006, in quanto notificata oltre il termine perentorio all'uopo sancito *ex lege*;

▶ previa ordinanza di cambiamento del rito e ogni conseguente provvedimento ex art. 16 comma 6° D. Lgs. n. 5/2003;

▶ previa, occorrendo, incidentale declaratoria di nullità e/o inefficacia dell'art. 7 dello statuto sociale della [redacted] nella versione approvata con deliberazione di assemblea straordinaria 23.11.2004 (atto a rogito not. [redacted] di Torino, rep. n. 43896, racc. n. 9520), relativamente al periodo "saranno rimborsate a giudizio insindacabile dell'Organo Amministrativo nonché in rapporto alle disponibilità finanziarie della società";

▶ previa, occorrendo, incidentale declaratoria di nullità e/o inefficacia dell'art. 9 dello statuto sociale della [redacted] nella versione allegata sub B all'atto costitutivo 29.12.2000 (atto a rogito not. [redacted] di Rimini, rep. n. 60288, racc. n. 9578), sempre relativamente al periodo "saranno rimborsate a giudizio



insindacabile dell'Organo Amministrativo nonché in rapporto alle disponibilità finanziarie della società”;

IL CASO.it

- ▶ previo, occorrendo, in via istruttoria, espletamento di C.T.U. contabile volta a verificare lo stato patrimoniale e la situazione finanziaria della [REDACTED] alla data del 20.9.2005, con ordine alla [REDACTED] di esibire all'eligendo consulente tecnico d'ufficio il libro giornale e le altre scritture contabili obbligatorie della [REDACTED] per il periodo dalla data della costituzione (29.12.2000) al 20.9.2005;
- ▶ in principalità, dichiarare l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 8 comma 4° e 12 comma 5° D.Lgs. n. 5/2003, e per l'effetto dichiarare, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 7942/05 pronunciato in data 9-11.8.2005 dal Tribunale di Torino;
- ▶ in via di subordine, respingere l'opposizione proposta dalla [REDACTED] e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 7942/05 emesso dal Tribunale di Torino in data 8-11.8.2005;
- ▶ in via di ulteriore subordine, per il denegato caso di declaratoria di invalidità o di revoca del predetto decreto ingiuntivo, dichiarare tenuta e condannare la [REDACTED] s.r.l. a pagare al sig. [REDACTED] la somma di euro 422.078,76 in linea capitale, oltre interessi al saggio legale dal 20.9.2005 al saldo, stabilendo, all'occorrenza, il termine per l'adempimento ai sensi degli artt. 1183 comma 2° e/o 1817 c.c.;
- ▶ in ogni caso, con favore di onorari e spese di lite.

16.11.05



PER PARTE CONVENUTA

Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione (tra cui quella di estinzione del procedimento) e domanda e con tutte le declaratorie del caso:

- 1) in via pregiudiziale accertare e dichiarare la invalidità (nullità e/o annullabilità) e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 7942/05 dell'11.8.2005, notificato il 20.9.2005 per essere la controversia devoluta ad arbitri;
- 2) in ogni caso, ed in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire e la conseguente inammissibilità della domanda del sig. [REDACTED], con conseguente nullità e/o revoca del decreto;
- 3) in ogni caso, nel merito, previo rigetto delle avversarie domande (ed in particolare delle richieste di declaratoria di nullità avverso l'art. 7 dello statuto sociale), accertare e dichiarare o comunque dichiararlo infondato nel merito e respingere le domande tutte formulate dal sig. [REDACTED] nei confronti dell'attrice in opposizione;
- 4) in ogni caso condannare il sig. [REDACTED] al rimborso delle spese tutte di giudizio.

In via istruttoria, in subordine e laddove il giudice non ritenga i fatti affermati non contestati:

ammetersi la ctu e prova per interrogatorio formale e testi come da nota di precisazione delle conclusioni del 3.2.2006.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 2.8.2005 [REDACTED] chiedeva al Tribunale di Torino di ingiungere alla srl [REDACTED] di pagargli €422.078,76, quale complessivo importo che, in qualità di socio, aveva versato nelle casse sociali

negli anni 2002 e 2003, finanziando l'attività della società; il ricorrente riferiva che la società gestiva il gioco del Bingo ed era titolare di due sale in Milano e Padova; il ricorrente chiedeva che il provvedimento venisse dichiarato esecutivo, sussistendo pericolo nel ritardo.

IL CASO.it

Con decreto del 9.8.2005 il giudice unico del Tribunale adito ingiungeva alla srl [REDACTED] di pagare l'importo capitale richiesto, con gli interessi legali dalla domanda e le spese.

Contro tale decreto ha proposto opposizione la srl [REDACTED], in persona del legale rapp.te p.t., notificando l'atto di citazione il 28.10.2005; con tale atto è stato assegnato alla parte convenuta il termine di gg 60 per la notificazione della comparsa e sono stati richiamati l'art. 2 e seguenti del d.lgs. n. 5/2003 (in particolare la parte ha dichiarato che le comunicazioni e notificazioni avrebbero potuto essere inoltrate al numero di fax 011/433.05.18).

L'opponente ha eccepito: a) in via pregiudiziale, l'improponibilità o l'incompetenza del giudice rientrando la controversia tra quelle che l'art. 26 del nuovo statuto societario devolve ad arbitri, con conseguente invalidità del decreto; b) in via subordinata, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di pagamento sia in quanto i versamenti erano stati effettuati in "conto capitale" (l'opponente ritiene che sia irrilevante la qualificazione "finanziamenti" presente nella bozza di bilancio prodotta con il ricorso ed a pag. 26 ha segnalato circostanze indicative dell'effettiva natura del versamento) sia in quanto, anche nel caso in cui fossero stati considerati come finanziamenti, non sussistevano le condizioni per il rimborso previste dall'art. 7 del vigente statuto societario (l'opponente ritiene che la clausola debba essere interpretata considerando il disposto di cui all'art. 2467 c.c.); c)

l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire dell'attore (in mancanza di una deliberazione dell'organo amministrativo e considerate le attuali condizioni economiche della società non sarebbe stata possibile la restituzione delle somme).



L'opponente ha prodotto documenti, ha dedotto prova testimoniale e ha chiesto che il Tribunale, in via pregiudiziale, dichiari la invalidità e/o revochi il decreto ingiuntivo per essere la controversia devoluta ad arbitri; "in ogni caso", in via preliminare, dichiari l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, con conseguente nullità/revoca del decreto; "in ogni caso nel merito", respinga le domande avanzate nei suoi confronti "dichiarando l'invalidità e/o comunque" revocando il decreto (tali conclusioni sono state riportate nella nota di precisazione delle conclusioni del 3.2.2006, notificata il 4.2.2006).

La causa è stata iscritta al ruolo generale il 2.11.2005 e con decreto del 4.11.2005 è stata assegnata al g.i. E. Marongiu; con decreto del 9.11.2005 il g.i. ha rimesso la causa al Presidente del Tribunale, avendo rilevato che rientrava tra quelle di cui al d.lgvo. n.5/2003 e che era stata introdotta con il rito previsto da tale disposizione.

Con decreto del 14.11.2005 la causa è stata assegnata alla sezione prima civile. Il 23.12.2005 il convenuto ha inviato all'attrice, a mezzo fax, al numero indicato nell'atto di citazione, la comparsa di risposta nella quale ha sostenuto: a) che la controversia non rientrava nel rapporto sociale, essendo stata avanzata domanda di restituzione di somme versate a titolo di "mutuo", con conseguente necessità di mutamento del rito e inoperatività della clausola arbitrale; b) che, comunque, l'attrice aveva rinunciato ad avvalersi della clausola, avendo

W. Q

avanzato domande di merito; c) che i finanziamenti eseguiti erano riconducibili al contratto di mutuo e gli indici sintomatici di apporti al capitale non erano univoci; d) che la clausola 7 del nuovo statuto e la clausola 9 del precedente statuto erano nulle (la restituzione era condizionata alla decisione del debitore ed era indeterminata) e, nel caso in cui fossero state ritenute valide, occorreva verificare le disponibilità finanziarie della società alla data di proposizione della domanda-20/9/2005; e) sussisteva l'interesse ad agire, in astratto, essendo controversa la restituzione delle somme.

IL CASO.it

Il convenuto produceva documenti e concludeva nei termini riportati a pag. 16 -17 della comparsa cui si rinvia.

In data 20.1.2006 l'attrice ha notificato, con consegna diretta, memoria di replica con la quale è stato assegnato al convenuto il termine di giorni 20 per notificare memoria di replica.

Il 31.1.2006 il convenuto ha inviato^e all'attrice, a mezzo fax, un atto contenente l'eccezione di estinzione o, in subordine, istanza di fissazione di udienza.

Il 4.2.2006 l'opponente ha notificato al convenuto, a mezzo ufficiale giudiziario, la nota contenente, oltre alle conclusioni, anche :a)l'eccezione di inesistenza e nullità delle notificazioni della comparsa e dell'istanza di fissazione di udienza, b)istanza d'inammissibilità dell'istanza di fissazione di udienza in quanto tardiva;c) in subordine, istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 13 comma 5 d.lvo n.5 /2003.

In tale atto è stato precisato che la nota avrebbe dovuto essere considerata, in subordine, come istanza di fissazione di udienza.

Con decreto del 14.2.2006 il Presidente, preso atto dell'istanza dell'opponente di declaratoria dell'inammissibilità dell'istanza di fissazione di udienza

depositata il 2.2.2006 dal convenuto, ha convocato le parti e, con ordinanza del 3.4.2006, dopo avere precisato che il Presidente doveva verificare solo se la notifica dell'istanza di fissazione di udienza fosse prematura ma non anche se fosse tardiva, ha respinto la richiesta dell'opponente, ha designato il g.r., tenuto a pronunciarsi sull'eccezione di estinzione presente nell'istanza di fissazione di udienza del convenuto.

Con decreto del 7.7.2006 il g.r. ha ritenuto superabile l'eccezione di estinzione, ha respinto le istanze istruttorie, ha invitato l'attrice a trattare la questione relativa all'asserita rinuncia all'eccezione d'improponibilità ed ha concesso il termine per il deposito di memorie conclusionali.

All'udienza del giorno 8.6.2007 è stata esposta la relazione, i legali hanno discusso la causa e il Tribunale, con ordinanza emessa in pari data e letta alle parti, non ha disposto il mutamento del rito, ha confermato il decreto, riservando il deposito della sentenza nel termine di legge, attesa la complessità della controversia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il tribunale non ha disposto il mutamento del rito in quanto ritiene che la controversia rientri nell'art. 1 lettera a del d. lgv n. 5/2003 considerato che con il ricorso il sig. ████████ ha allegato di essere socio del soggetto indicato quale debitore e che il credito riguardava somme che egli aveva versato nelle casse sociali per "finanziare" l'attività della società.

La controversia, pertanto, è relativa a rapporto tra socio e società e, quindi, a rapporto, in senso lato, societario.

1. Il tribunale, preliminarmente, esamina la contestazione dell'attrice in ordine alla posizione della parte convenuta, avendo la società sostenuto che il

convenuto debba essere ritenuto contumace (dalla contumacia dovrebbero derivare le conseguenze che sono state evidenziate negli atti). **IL CASO.it**

Orbene, ai sensi dell'art. 291 c.p.c. il convenuto è contumace quando non è costituito e l'art. 166 c.p.c. prevede che la costituzione debba avvenire mediante il deposito in cancelleria del fascicolo contenente la comparsa, la copia della citazione notificata e i documenti.


L'art. 5 del d.lgvo n. 5/2003 ribadisce che la costituzione del convenuto avviene mediante il deposito in cancelleria del fascicolo contenente l'originale ovvero la copia della comparsa di risposta notificata all'attore, la copia della citazione notificata, la procura e i documenti.

La costituzione, pertanto, avviene mediante il deposito del fascicolo in cancelleria; gli atti fondamentali per ritenere che vi sia una effettiva costituzione sono la comparsa e la procura (trattasi degli atti che servono a individuare la parte e il potere conferito al procuratore, autore della comparsa).

Nel caso di specie il convenuto ha depositato il proprio fascicolo in cancelleria il 28.12.2005 (v. timbro della cancelleria) e nel fascicolo erano presenti la comparsa, con la procura alle liti, e i documenti.

Il convenuto, pertanto, non è contumace.

Le difese svolte dall'attrice e riferite alla nullità della notificazione della comparsa di risposta e della successiva istanza di fissazione di udienza non rilevano in ordine alla costituzione considerato che la notificazione è finalizzata ad assicurare il contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa (il giudice non può decidere in base ad atti del processo che non sono stati portati a conoscenza della controparte).



Nel caso di specie sul punto non è stata sollevata alcuna questione e dal tenore delle difese svolte dall'attrice si evince, in modo univoco, che gli atti del convenuto sono stati letti dall'attrice, che si è difesa ampiamente e nei termini (v. nella memoria di replica la precisazione "Letta la comparsa di risposta" e nella nota di precisazione delle conclusioni la precisazione dell'invio da parte del convenuto dell'istanza di fissazione di udienza, contenente l'eccezione di estinzione).

E' pertanto superfluo l'accertamento in ordine alla esistenza o validità delle notificazioni.

2.1 Il convenuto ritiene che il processo sia estinto ai sensi dell'art. 8 n.4 del d.lgvo citato e l'attrice ritiene che "l'eccezione" sia tardiva.

Orbene, l'art. 8 n. 4 citato ricollega l'estinzione del processo all'inerzia delle parti nel notificare l'istanza di fissazione di udienza; l'estinzione è rilevabile d'ufficio ed è prevista solo la preclusione al rilievo d'ufficio quando l'udienza di discussione sia stata svolta; in tal caso occorre un'eccezione, "a pena di decadenza", entro la stessa udienza.

La decadenza rispetto all'eccezione di estinzione, pertanto, è prevista nel solo caso in cui sia stata tenuta l'udienza di discussione e in tale sede la parte interessata non abbia sollevato l'eccezione.

Nel caso di specie l'eccezione era stata sollevata prima dell'udienza e, pertanto, la parte non è decaduta.

2.2. Orbene, il convenuto ritiene che nessuna delle parti abbia notificato l'istanza nei termini perentori e a tale convincimento è pervenuto interpretando la riduzione dei termini prevista dall'art. 2 comma terzo del

d.lgvo citato come riferita a tutti i termini del giudizio di opposizione contro il decreto ingiuntivo.

In base a tale interpretazione, poichè con la comparsa di risposta, notificata il 23.12.2005, il convenuto non aveva assegnato alcun termine, l'attrice avrebbe dovuto replicare nel termine dimezzato di 15 giorni (cioè entro il 7.1.2006); la memoria, invece era stata notificata oltre i 15 giorni e, pertanto, era inammissibile; decorsi i 15 giorni, le parti avrebbero dovuto notificare l'istanza di fissazione di udienza nei successivi "10 giorni" (cioè entro il 17.1.2006); il termine ultimo per la notifica tempestiva, pertanto, era ormai scaduto quando sono state notificate le istanze di fissazione di udienza (la prima da parte dello stesso convenuto in data il 31.1.2006 e la seconda, con la "nota", il 4.2.2006). Orbene, il Tribunale ritiene che l'art. 2 comma terzo debba essere interpretato come riferito ai soli termini che riguardano la notificazione della comparsa di risposta e non anche a tutti i termini del processo di opposizione previsto dall'art. 645 c.p.c.

A tale conclusione il Tribunale è pervenuto considerando che il comma è inserito nell'art. 2 che riguarda il contenuto dell'atto introduttivo di citazione e il primo comma, lettera c, contiene l'indicazione dei termini per la notifica della comparsa di risposta.

L'opposizione contro il decreto ingiuntivo si propone con atto di citazione e, pertanto con il primo comma è stato regolato anche il contenuto dell'atto di citazione in opposizione.

L'art. 645 c.p.c., tuttavia, prevede che i termini di comparizione sono ridotti a metà ma nel processo regolato dal d.lgvo n.5/2003 non sono previsti termini di comparizione e per evitare che i termini di cui al primo comma operassero

LIBR
OL I

anche per l'atto introduttivo del processo di opposizione e per assicurare una sostanziale uniformità di trattamento tra i vari procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo (quelli riferiti a crediti riconducibili alle controversie di cui all'art. 1 e tutti gli altri), occorre una specifica disposizione che prevedesse la riduzione; la riduzione, pertanto, non poteva che essere prevista sul termine per la notifica della comparsa di risposta (assegnato ⁶, in mancanza, stabilito dal legislatore secondo quanto previsto nel primo comma).

I termini a cui si riferisce il comma terzo, pertanto, sono i termini del primo comma.

L'estensione della riduzione a metà a tutti i termini del processo di opposizione a decreto ingiuntivo non sarebbe in alcun modo giustificata e creerebbe una disparità di trattamento rispetto ai creditori il cui diritto non derivi dai rapporti riconducibili alle materie di cui all'art. 1 del dlvo n. 5/2003.

A conforto di tale interpretazione si evidenzia che quando il legislatore ha voluto riferirsi a "tutti" i termini del processo lo ha precisato (v. comma secondo) ed è irrilevante che la disciplina relativa, in modo specifico, all'opposizione segua la previsione della possibilità di riduzione di "tutti i termini del processo", con apposito provvedimento (comam secondo dell'art. 2).

Il legislatore, infatti, ha ritenuto di definire nei primi due commi la disciplina "generale" dell'atto di citazione e dei termini del processo (la scelta dell'inserimento nell'articolo di un comma per tutti i termini del processo si giustifica considerando che per la riduzione facoltativa e discrezionale è stato richiamato il procedimento previsto dall'art. 163 bis c.p.c., che nel processo ordinario riguarda il solo termine di comparizione inserito nell'atto di citazione

e la novità è consistita nell'aver esteso tale possibilità a tutti i termini del procedimento) e alla fine ha dettato alcune regole che erano necessarie per lo speciale procedimento di opposizione (i termini per la notifica della comparsa e la procedura da seguire per ottenere la decisione sulle istanze di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c. che, solitamente, sono contenute nell'atto di citazione).

Una previsione della facoltà di riduzione riferita a tutti i termini del processo di opposizione, peraltro, non era necessaria potendo le parti avanzare l'istanza ai sensi del citato secondo comma.

2.3 Tanto precisato, nel caso di specie l'opponente non ha concesso termini dimezzati (in ordine alla possibilità di non dimezzare i termini si ritiene che fosse consentita considerato il costante orientamento della S.C., riportato nelle difese della società, sulla possibilità dell'opponente di dimezzare i termini di comparizione benchè l'art. 645 secondo comma c.p.c. preveda che i termini di comparizione "sono ridotti a metà"); la comparsa di costituzione è stata notificata il 23.12.2005 e, quindi, il convenuto non ha notificato l'atto nei termini dimezzati (cioè nei trenta giorni successivi alla notifica dell'atto di citazione); le parti non hanno presentata istanza di riduzione di tutti i termini del processo; il convenuto non ha concesso un termine per la notifica della memoria di replica e, pertanto, per le ragioni sopra esposte in ordine all'interpretazione del comma terzo dell'art. 2 citato, l'attrice avrebbe potuto notificare tale atto nel termine di giorni 30 (v. art. 4 comma secondo del d.lgvo n.5/2003); l'attrice ha notificato la memoria il 20.1.2006, nel termine di giorni 30, concedendo al convenuto il termine di giorni 20; il convenuto avrebbe potuto notificare ulteriore memoria entro il 9.2.2006 ma il 31.1.2006 ha notificato l'atto contenente anche l'istanza di fissazione di udienza e il

4.2.2006 l'attrice ha notificato la nota, contenente anche l'istanza di fissazione di udienza.

Entrambe le parti, pertanto, si sono attivate per la fissazione dell'udienza di discussione prima della scadenza dell'ultimo termine che era stato concesso dall'attrice al convenuto.

Ne consegue che non si è verificata la fattispecie di cui all'art. 8 n. 4, disposizione invocata dal convenuto, che l'eccezione di estinzione è infondata (l'estinzione consegue al decorso del termine di 20 giorni che inizia dalla scadenza dell'ultimo termine previsto dalla legge o concesso da una parte) ed è infondata anche l'eccezione d'inammissibilità della memoria notificata il 20.1.2006.

3. L'attrice ha sollevato eccezioni d'improponibilità o incompetenza, invocando la clausola arbitrale presente nello statuto della società.

3.1 Il convenuto ha sostenuto che le eccezioni sono pretestuose avendo la parte, comunque, rinunciato ad avvalersi della clausola attraverso la proposizione di domande.

Il Tribunale ritiene che l'opponente non abbia rinunciato alla decisione arbitrale.

Ed invero a pag. 14 dell'atto di citazione l'opponente ha sottolineato che il merito della controversia veniva trattato "in via subordinata rispetto alla sollevata eccezione di arbitrato"; l'opponente non ha avanzato domande e si è limitato, nel merito, a chiedere il rigetto; l'inciso "in ogni caso" deve essere inteso "per il caso di rigetto delle eccezioni di rito" riportate ai numeri 1 e 2 delle conclusioni.

Nella "prima memoria di replica" a pag. 7 e 8 la parte ha "ribadito", "in via preliminare" l'eccezione di arbitrato, svolgendo ampie difese sulla validità della clausola.

All'udienza di discussione il legale ha ribadito che l'eccezione non era stata rinunciata.

In presenza di tale comportamento processuale non vi è la prova univoca della volontà della parte di rinunciare alla decisione arbitrale.

3.2 La clausola arbitrale invocata è la l'art. 26 del nuovo statuto societario, adottato nel corso dell'assemblea straordinaria del 23.11.2004.

Nessuna questione è stata sollevata in merito alla validità di tale clausola e il Tribunale è tenuto a interpretarne il contenuto.

Orbene, l'articolo è rubricato come "clausola compromissoria" e prevede, in particolare, che "Qualsiasi controversia in dipendenza degli affari e dei rapporti sociali, o dell'applicazione o esecuzione del presente statuto, che potesse insorgere tra la società, i soci, gli amministratori ed i liquidatori dovrà obbligatoriamente essere rimessa ad un collegio arbitrale di tre persone tutte nominate dal Presidente del Tribunale di Torino, su istanza del più diligente."

Dalla restante parte della clausola si desume che con lo statuto è stata operata la scelta dell'arbitrato irrituale.

Per quanto attiene all'oggetto delle controversie deferite agli arbitri la clausola ha un'ampia portata in quanto riguarda "qualsiasi" controversia riconducibile ad "affari" (con tale termine devono intendersi tutte le operazioni, commerciali o finanziarie, a scopo di lucro), a "rapporti sociali". "all'applicazione o

esecuzione del presente statuto"; quindi a qualsiasi rapporto tra la società e i soci implicante un interesse e il coinvolgimento della società.

La controversia in esame rientra tra quelle alle quali si riferisce la clausola compromissoria.

Ed invero trattasi di controversia tra socio e società ed avente ad oggetto la contestata domanda di restituzione di somme erogate alla società per l'attività di quest'ultima (nel ricorso sono stati specificati il rapporto tra le parti e la destinazione delle somme); lo statuto della società disciplina (v. art. 7) e disciplinava (v. art. 9) i fondi versati dai soci alla società per consentirle il raggiungimento dello scopo sociale e da tale specifica previsione dello Statuto si desume che anche l'erogazione di somme per l'attività della società (indipendentemente dalla qualificazione come semplice mutuo o apporto equivalente ad un conferimento) rientri nei "rapporti sociali" (la decisione sulla domanda avanzata dal sig. Fantino, peraltro, implica accertamenti e pronunce sul contenuto, validità ed efficacia di norme dello statuto).

L'eccezione, pertanto, è fondata e il Tribunale non può decidere la controversia; le domande avanzate dal sig. Fantino sono, conseguentemente, improponibili e il decreto ingiuntivo è nullo.

Le spese del giudizio vengono poste a carico del convenuto, soccombente, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando ;
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte;
accoglie l'opposizione e dichiara improponibili le domande avanzate dal sig.

[REDACTED]

dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto;


condanna il convenuto a pagare le spese del giudizio liquidate in difetto di nota, in € 2325,00 per diritti, €6.400,00 per onorari, €425,00 per esposti, oltre le spese generali, iva e cpa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 8.6.2007..



IL PRESIDENTE



IL GIUDICE ESTENSORE



IL CANCELLIERE
Dr. Luigi Franco Vaschetti



IL CASO.it